

Riferimento:	Circ. FINMA 13/9 «Distribuzione di investimenti collettivi di capitale»
Data:	28 agosto 2013
Entrata in vigore:	1° ottobre 2013
Ultima modifica:	28 agosto 2013
Concordanza:	Sostituisce la Circ. FINMA 08/8 «Appello al pubblico – investimenti collettivi di capitale» del 20 novembre 2008
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LICol artt. 1, 3, 4, 5, 10, 13, 19, 120, 123, 124, 148, 149, 158d, 158e OICol artt. 3, 4, 6, 6a, 30, 30a, 128, 128a, 131a, 133, 144c

[illegible]

I. Scopo e campo di applicazione	nm.	1-3
II. Concetti di base	nm.	4-23
A. Distribuzione	nm.	4-14
a) «Offerta» e «pubblicità» come distribuzione (art. 3 cpv. 1 LICol e art. 3 cpv. 1 OICol)	nm.	4-7
b) Deroghe	nm.	8-14
B. Investitori qualificati	nm.	15-17
a) Investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LICol	nm.	15
b) Privati facoltosi ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 ^{bis} LICol (artt. 6 e 6a cpv. 1 OICol)	nm.	16
c) Investitori ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 ^{ter} LICol (art. 6a cpv. 2 OICol)	nm.	17
C. Distribuzione a favore di investitori qualificati e non qualificati	nm.	18-21
III. Conseguenze giuridiche della distribuzione	nm.	22-65
A. Distribuzione a favore di investitori non qualificati	nm.	22-55
a) Obbligo di approvazione preventiva dei documenti determinanti	nm.	22-23
b) Obblighi del rappresentante	nm.	24-52
c) Autorizzazione come distributore	nm.	53-55
B. Distribuzione a favore di investitori qualificati	nm.	56-65
a) Designazione del rappresentante e dell'ufficio di pagamento	nm.	56-61
b) Autorizzazione come distributore	nm.	62-65
IV. Distribuzione via Internet	nm.	66-96
A. Aspetti generali	nm.	66-80
a) Distribuzione in Svizzera	nm.	68-79
b) Siti di discussione (<i>discussion sites</i>)	nm.	80
B. Distribuzione a investitori qualificati in Svizzera via Internet	nm.	81-89
a) Autorizzazione come distributore	nm.	82-83
b) Requisiti posti al sito Internet	nm.	84-89
C. Distribuzione a investitori non qualificati in Svizzera via Internet	nm.	90-96
a) Autorizzazione come distributore	nm.	91
b) Requisiti posti al sito Internet	nm.	92-96
V. Disposizioni transitorie	nm.	97

I. Scopo e campo di applicazione

La presente circolare persegue lo scopo di concretizzare il concetto di «distribuzione di investimenti collettivi di capitale» e di stabilire in dettaglio quali attività devono essere classificate come «distribuzione». Vengono inoltre illustrate le conseguenze giuridiche della classificazione di una determinata attività come distribuzione. 1

La presente circolare è indirizzata a banche, imprese di assicurazione, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, distributori, nonché a chiunque distribuisca investimenti collettivi di capitale. 2

Il capitolo II trova applicazione per analogia per i portafogli collettivi interni (art. 4 LICol) e per i prodotti strutturati (art. 5 LICol). 3

II. Concetti di base

A. Distribuzione

a) «Offerta» e «pubblicità» come distribuzione (art. 3 cpv. 1 LICol e art. 3 cpv. 1 OICol)

È considerata distribuzione di investimenti collettivi di capitale ogni offerta di investimenti collettivi di capitale e ogni pubblicità per investimenti collettivi di capitale (i) che non si rivolga esclusivamente agli investitori di cui all'art. 10 cpv. 3 lett. a e b LICol, ovvero (ii) che non rientri nelle fattispecie d'eccezione ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LICol. 4

In tale ambito sono considerate distribuzione sia l'offerta, ossia la proposta effettiva di stipulazione di un contratto, sia qualsiasi forma di pubblicità, ossia l'impiego di mezzi pubblicitari di qualunque tipo il cui contenuto è finalizzato a offrire determinati investimenti collettivi di capitale. L'«offerta» o la «pubblicità» comprende qualsiasi tipologia di attività che persegue come scopo l'acquisizione di quote di investimenti collettivi di capitale da parte di un investitore. 5

In linea di principio la natura e la forma dei mezzi utilizzati non hanno importanza. Come tali sono da considerarsi in particolare: i media stampati ed elettronici di qualsiasi tipo, come i giornali e le riviste periodiche, gli invii non sollecitati (*direct mail*), i prospetti, i *fact sheet*, le liste di raccomandazione e i documenti informativi indirizzati ai clienti di una banca o di un altro intermediario finanziario, le offerte indirizzate a intermediari finanziari (non classificati come investitori ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. a e b LICol) per l'inoltro alla rispettiva clientela, le informazioni sulle possibilità di sottoscrizione di investimenti collettivi di capitale (ad es. indicazione del numero di valore, luogo di sottoscrizione), le conferenze stampa, il marketing telefonico, le chiamate non richieste (*cold calling*), le presentazioni 6

(roadshow), le fiere finanziarie, i reportage sponsorizzati sugli investimenti collettivi di capitale, le visite a domicilio di intermediari finanziari di ogni genere, i siti Internet e le altre forme di e-commerce, i bollettini di sottoscrizione e le possibilità di sottoscrizione online, le e-mail.

La distribuzione comprende anche le sue forme indirette. Di conseguenza, è classificata come distribuzione di investimenti collettivi di capitale segnatamente l'offerta o la pubblicità di «conti gestiti di fondi d'investimento». Questi ultimi sono caratterizzati dall'utilizzo, nel quadro di un piano prefissato, di investimenti collettivi di capitale e dall'assimilabilità, nel loro effetto economico, a un fondo di fondi (*fund of funds*) o a un fondo ad investimento strategico.

7

b) Deroghe

aa) Offerte e pubblicità destinate a intermediari finanziari e imprese di assicurazione sottoposti a vigilanza (art. 3 cpv. 1 LICol; art. 3 cpv. 4 OICol)

(Nessuna argomentazione.)

8

bb) La messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell'ambito della semplice esecuzione di transazioni (art. 3 cpv. 2 lett. a LICol; art. 3 cpv. 2 lett. b OICol)

(Nessuna argomentazione.)

9

cc) La messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell'ambito di contratti di consulenza (art. 3 cpv. 2 lett. a LICol; art. 3 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 OICol)

Tale deroga non è applicabile per le iniziative di un soggetto terzo che, senza essere controparte del contratto di consulenza, offre o pubblicizza investimenti collettivi di capitale a favore di un investitore o di un gestore patrimoniale indipendente ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LICol.

10

dd) La messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell'ambito di contratti di gestione patrimoniale (art. 3 cpv. 2 lett. b e c LICol).

Tale deroga non è applicabile per le azioni di un soggetto terzo che, senza essere controparte del contratto di gestione patrimoniale, offre o pubblicizza investimenti collettivi di capitale a favore di un investitore o di un gestore patrimoniale indipendente ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LICol.

11

Qualora un gestore patrimoniale indipendente non assoggettato ad alcuna delle regole di comportamento riconosciute dalla FINMA ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LICol metta a disposizione informazioni relative a investimenti collettivi di capitale, ovvero qualora tale

12

soggetto compri investimenti collettivi di capitale nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale, egli può acquistare soltanto investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero ed esclusivamente nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale stipulato con investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 o 3^{bis} LICol (artt. 3, 13 e 19 cpv. 1^{bis} LICol e art. 30a OICol).

ee) Pubblicazione di prezzi, corsi, valori di inventario e dati fiscali da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (art. 3 cpv. 2 lett. d LICol; art. 3 cpv. 5 OICol)

(Nessuna argomentazione.) 13

ff) Offerta ai collaboratori di piani di partecipazione del personale (art. 3 cpv. 2 lett. e LICol; art. 3 cpv. 6 OICol)

(Nessuna argomentazione.) 14

B. Investitori qualificati

a) Investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LICol

(Nessuna argomentazione.) 15

b) Privati facoltosi ai sensi dell'art. 10 cpv. 3^{bis} LICol (artt. 6 e 6a cpv. 1 OICol)

Un'«esperienza comparabile» ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 OICol si configura laddove nei quattro trimestri precedenti l'investitore abbia effettuato sul mercato rilevante in media almeno 10 operazioni di portata significativa per ogni trimestre. 16

c) Investitori ai sensi dell'art. 10 cpv. 3^{ter} LICol (art. 6a cpv. 2 OICol)

(Nessuna argomentazione.) 17

C. Distribuzione a favore di investitori qualificati e non qualificati

Laddove un'attività risulti conforme alla definizione di distribuzione ai sensi dell'art. 3 LICol e l'attività stessa si rivolga esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. c e d oppure ai sensi dell'art. 3^{bis} LICol, si configura uno scenario di distribuzione a investitori qualificati. 18

Le attività di distribuzione a favore di gestori patrimoniali indipendenti ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LICol sono considerate come distribuzione a investitori qualificati, laddove tali gestori si impegnino per iscritto a utilizzare le informazioni soltanto per i clienti classificabili come investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 LICol. 19

Le attività di distribuzione a favore di investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3^{ter} LICol senza coinvolgimento dell'intermediario finanziario sottoposto a vigilanza interessato ai 20

sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b LICol ovvero del gestore patrimoniale indipendente interessato ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LICol sono considerate come distribuzione a investitori non qualificati (art. 6a cpv. 2 OICol).

La quotazione di un investimento collettivo di capitale estero su una borsa svizzera è considerata come distribuzione a favore di investitori non qualificati. 21

III. Conseguenze giuridiche della distribuzione

A. Distribuzione a favore di investitori non qualificati

a) Obbligo di approvazione preventiva dei documenti determinanti

Ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 LICol, la distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati necessita di un'approvazione preventiva da parte della FINMA prima dell'avvio di tale attività. Il rappresentante sottopone alla FINMA i relativi documenti determinanti, quali il prospetto di vendita, lo statuto o il contratto del fondo. 22

La FINMA concede la propria approvazione se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 120 cpv. 2 LICol, ovvero nella fattispecie se per le quote distribuite in Svizzera è stato designato un rappresentante dell'investimento collettivo di capitale estero (art. 123 cpv. 1 LICol). 23

b) Obblighi del rappresentante

aa) Principio e obblighi in generale

Il rappresentante rappresenta l'investimento collettivo di capitale estero nei confronti degli investitori e della FINMA. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato (art. 124 cpv. 1 LICol). Inoltre, egli deve ottemperare all'obbligo di fedeltà, di diligenza e di informazione ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LICol. 24

Il rappresentante adempie gli obblighi legali di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del settore che la FINMA ha dichiarato standard minimo (art. 124 cpv. 2 LICol). 25

bb) Disposizioni legali in materia di pubblicazione e di comunicazione

aaa) Documenti determinanti

Il rappresentante pubblica i documenti determinanti ai sensi degli artt. 13a e 15 cpv. 3 OICol, ovvero il prospetto, il prospetto semplificato o il KIID, il contratto del fondo, gli statuti e il regolamento d'investimento, nonché qualsiasi altro documento necessario per il conferimento dell'approvazione secondo il diritto estero, conformemente ai requisiti posti dall'art. 15 cpv. 1 LICol. In linea di principio, i documenti determinanti devono essere 26

pubblicati in una delle lingue ufficiali svizzere.

Nelle pubblicazioni (incl. in quelle relative alle modifiche intervenute nei documenti ufficiali ai sensi dell'art. 133 cpv. 3 OICol) e nella pubblicità (art. 133 cpv. 2 OICol) devono essere indicati:

- il paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale; 28
- il rappresentante; 29
- l'ufficio di pagamento; 30
- il luogo dove possono essere ottenuti i documenti di cui agli artt. 13a e 15 cpv. 3 OICol nonché i rapporti annuali e semestrali. 31

bbb) Rapporti annuali e semestrali

Il rappresentante pubblica i rapporti annuali e semestrali in una delle lingue ufficiali della Svizzera. 32

ccc) Pubblicazione del valore netto di inventario e/o del prezzo di emissione e di riscatto

Il rappresentante rende noti congiuntamente i prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore di inventario con l'indicazione «al lordo delle commissioni» in occasione di ogni emissione o riscatto di quote, tuttavia comunque almeno due volte al mese, negli organi di pubblicazione indicati nel prospetto. Per gli investimenti collettivi di capitale (compresi i fondi immobiliari) sottoposti a limitazioni del diritto di riscatto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 cpv. 3 OICol, le suddette pubblicazioni devono essere effettuate almeno una volta al mese. Le settimane e i giorni della settimana in cui avvengono le pubblicazioni devono essere indicati nel prospetto (art. 133 cpv. 4 OICol e art. 106 OICol-FINMA). 33

ddd) Modifiche

Il rappresentante trasmette senza indugio¹ i rapporti annuali e semestrali alla FINMA, comunica a quest'ultima senza indugio le modifiche dei documenti determinanti e pubblica le stesse negli organi di pubblicazione.² L'art. 39 cpv. 1 e l'art. 41 cpv. 1 secondo periodo OICol trovano applicazione per analogia (art. 133 cpv. 3 OICol). 34

¹ Entro un periodo massimo di due settimane dalla pubblicazione del rapporto, tuttavia al più tardi entro due mesi dalla fine della prima metà dell'esercizio ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 89 cpv. 1 e 3 LICol).

² Al più tardi entro un mese dall'entrata in vigore delle modifiche, alla FINMA devono essere presentati i documenti emendati, debitamente redatti in una lingua ufficiale svizzera (incl. versioni in cui sono evidenziate le modifiche), e gli emendamenti devono essere resi noti negli organi di pubblicazione. Indipendentemente dall'approvazione delle modifiche da parte della FINMA, le pubblicazioni devono essere effettuate entro il suddetto termine.

Per verificare la completezza dei rapporti annuali e semestrali circa le indicazioni prescritte, il rappresentante compila le apposite check list ³ e le invia alla FINMA unitamente ai rispettivi rapporti.	35
In caso di emendamenti apportati ai documenti determinanti ai sensi dell'art. 13a OICol, alla FINMA deve essere presentata una richiesta di modifica conformemente all'apposito modello di domanda ⁴ .	36
Nei casi previsti dall'art. 15 cpv. 1 e 4 OICol, il rappresentante presenta una richiesta di modifica in conformità all'apposito modello di domanda ⁵ .	37
Il rappresentante è quindi tenuto a informare la FINMA tra l'altro nei seguenti casi (salvo altrimenti indicato di seguito):	38
• in caso di accorpamento o di liquidazione di un investimento collettivo di capitale e/o di un suo comparto, nonché in caso di modifica della forma giuridica ⁶ ;	39
• in caso di mancato lancio di un investimento collettivo di capitale e/o di un comparto, oppure in caso di mancato avvio della relativa distribuzione in Svizzera;	40
• se uno degli investimenti collettivi di capitale esteri con rischi particolari da lui rappresentato subisce mutazioni circa le persone responsabili della direzione dotate di particolare qualifica professionale (art. 14 cpv. 1 lett. a LICol in combinato disposto con l'art. 10 e l'art. 15 cpv. 1 lett. a OICol), la direzione del fondo e/o la società, ovvero eventuali incaricati;	41
• se per un investimento collettivo di capitale di diritto estero da lui rappresentato viene dilazionato il rimborso delle quote (art. 81 cpv. 1 LICol in combinato disposto con l'art. 110 OICol); ⁷	42
• in caso di un'operazione di fusione, separazione, trasferimento di patrimonio o variazione della forma giuridica che concerne il rappresentante stesso (qualora ne risulti un cambio di rappresentante, è necessaria a tale riguardo l'autorizzazione preventiva da parte della FINMA; art. 120 cpv. 2 ^{bis} LICol);	43

³ Scaricabili all'indirizzo www.finma.ch > Istituti.

⁴ Scaricabili all'indirizzo www.finma.ch > Istituti.

⁵ Scaricabili all'indirizzo www.finma.ch > Istituti.

⁶ Una volta ultimato l'accorpamento, è inoltre necessario comunicarne senza indugio la conclusione e il rapporto di conversione negli organi di pubblicazione svizzeri; allo stesso modo, una volta ultimata la liquidazione, devono essere pubblicati in tali organi i versamenti finali. Qualora un investimento collettivo di capitale autorizzato alla distribuzione in Svizzera venga riunito con un altro privo di tale autorizzazione, quest'ultimo deve essere menzionato nella pubblicazione esclusivamente con il proprio nome; la divulgazione di ulteriori indicazioni a riguardo non è invece ammessa.

⁷ Qualora il differimento si protragga per più di un giorno, il rappresentante deve informare tempestivamente la FINMA, indicandone i motivi determinanti. Egli è inoltre tenuto a dare notizia senza indugio agli investitori interessati circa la dilazione del rimborso.

- in caso di un cambio di società di audit che concerne il rappresentante (notifica preventiva); 44
- in caso di cambiamento e/o di disdetta del contratto di assicurazione o di risoluzione dello stesso per altri motivi (ove possibile notifica preventiva; altrimenti senza indugio); 45
- se vengono avanzate pretese di risarcimento danni nei confronti del rappresentante; 46
- in caso di variazioni aziendali o d'indirizzo concernenti il rappresentante stesso; 47
- in caso di cambio dell'ufficio di pagamento (notifica preventiva); 48
- in caso di provvedimenti da parte di un'autorità di vigilanza estera a carico dell'investimento collettivo di capitale, segnatamente in caso di revoca dell'autorizzazione; 49
- in caso di risoluzione di contratti di rappresentanza (obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 120 cpv. 2^{bis} LICol). 50

eee) Disposizioni di pubblicazione in dettaglio

Il rappresentante pubblica una sintesi delle modifiche sostanziali, con l'indicazione degli uffici dove tali modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente (almeno presso il rappresentante stesso; art. 133 cpv. 3 OICol in combinato disposto con l'art. 27 cpv. 2 LICol e gli artt. 39 cpv. 1 e 41 cpv. 1 secondo periodo OICol). 51

Le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono di natura esclusivamente formale devono essere notificate alla FINMA, la quale può dispensare le stesse dall'obbligo di pubblicazione (art. 133 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 41 cpv. 1^{bis} OICol). 52

c) Autorizzazione come distributore

La distribuzione degli investimenti collettivi di capitale a favore di investitori non qualificati è soggetta all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LICol. Restano fatte salve le disposizioni dell'art. 8 OICol. 53

Dalla distribuzione di assicurazioni sulla vita abbinate a fondi non deriva alcun obbligo di autorizzazione come distributore. Prima della stipulazione contrattuale, l'impresa di assicurazione è tenuta a informare lo stipulante circa le indicazioni vigenti ai sensi degli artt. 75-77 LICol in materia di informazione per i sottoscrittori di investimenti collettivi di capitale di tipo aperto da parte della direzione del fondo o della SICAV. Le rispettive disposizioni di esecuzione, segnatamente gli artt. 106-107e e gli allegati 1-3 OICol, devono essere tenute in debita considerazione (cfr. nm. 158 Circ. FINMA 16/6 «Assicurazione sulla vita»). 54

Nella fattispecie, la persona incaricata della distribuzione è tenuta a osservare l'obbligo di verbalizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LICol e dell'art. 34a OICol, nonché l'obbligo di informazione su tasse, spese e indennità di distribuzione ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LICol. 55

B. Distribuzione a favore di investitori qualificati

a) Designazione del rappresentante e dell'ufficio di pagamento

La distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri esclusivamente a favore di investitori qualificati necessita della designazione preventiva di un agente di pagamento (art. 120 cpv. 4 e art. 123 cpv. 1 LICol). 56

L'art. 120 cpv. 2^{bis} LICol non trova applicazione per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri a favore di investitori qualificati. In questi casi, per poter porre fine al proprio mandato, il rappresentante non necessita di alcuna autorizzazione preventiva da parte della FINMA. 57

Il rappresentante rappresenta l'investimento collettivo di capitale estero nei confronti degli investitori e della FINMA. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato (art. 124 cpv. 1 LICol). Inoltre, egli deve ottemperare all'obbligo di fedeltà, di diligenza e di informazione ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LICol. 58

Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero distribuito in Svizzera esclusivamente a investitori qualificati deve stipulare con un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 19 cpv. 1^{bis} LICol un contratto scritto di distribuzione ai sensi dell'art. 30a OICol. 59

Il rappresentante fa in modo che gli investitori possano ritirare presso di lui i documenti determinanti dell'investimento collettivo di capitale estero ai sensi dell'art. 13a OICol, e che in tali documenti siano contenute le informazioni ai sensi dell'art. 133 cpv. 2 OICol. Egli è tenuto altresì a garantire che le designazioni degli investimenti collettivi di capitale da lui rappresentati non diano adito a confusioni o inganni (art. 120 cpv. 4 LICol). 60

Il rappresentante non è soggetto ad alcun obbligo legale di comunicazione e di pubblicazione (art. 133 cpv. 5 OICol). Egli non deve pertanto notificare i propri mandati alla FINMA. 61

b) Autorizzazione come distributore

La distribuzione di investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero a investitori qualificati non è né sottoposta all'obbligo di autorizzazione né soggetta ad ammissibilità (art. 13 cpv. 1 LICol e *contrario*). 62

Tuttavia, la distribuzione in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a favore di investitori qualificati può essere effettuata soltanto da parte di intermediari finanziari sottoposti a una vigilanza adeguata in Svizzera o all'estero (art. 19 cpv. 1^{bis} LICol). Per 63

poter essere classificato in Svizzera come sottoposto a una vigilanza adeguata ai sensi dell'art 19 cpv. 1^{bis} LICol, un intermediario finanziario deve disporre di un'autorizzazione come distributore da parte della FINMA, ovvero esserne esentato ai sensi dell'art. 8 OICol (art. 30a OICol per analogia).

Dalla distribuzione di assicurazioni sulla vita abbinate a fondi non deriva alcun obbligo di autorizzazione come distributore. Prima della stipulazione contrattuale, l'impresa di assicurazione è tenuta a informare lo stipulante circa le indicazioni vigenti ai sensi degli artt. 75-77 LICol in materia di informazione per i sottoscrittori di investimenti collettivi di capitale di tipo aperto da parte della direzione del fondo o della SICAV. Le rispettive disposizioni di esecuzione, segnatamente gli artt. 106-107e e gli allegati 1–3 OICol, devono essere tenute in debita considerazione (cfr. nm. 158 Circ. FINMA 16/6 «Assicurazione sulla vita»).

64

Nella fattispecie, la persona incaricata della distribuzione è tenuta ad osservare l'obbligo di verbalizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LICol e dell'art. 34a OICol, nonché l'obbligo di informazione su tasse, spese e indennità di distribuzione ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LICol.

65

IV. Distribuzione via Internet

A. Aspetti generali

Il contenuto di un sito Internet che ha come scopo l'acquisizione di quote di investimenti collettivi di capitale da parte di investitori si configura come una forma di distribuzione.

66

In considerazione del fatto che Internet non conosce frontiere, devono essere rispettate anche le eventuali norme straniere applicabili.

67

a) Distribuzione in Svizzera

Si presume che un sito Internet sia destinato a investitori in Svizzera se vi sono indizi che permettono di stabilire, nel loro insieme, un collegamento con la Svizzera. Nella valutazione dell'insieme occorre in particolare evidenziare i seguenti indizi:

68

- destinazione esplicita del sito Internet a investitori con sede o domicilio in Svizzera; 69
- menzione di un indirizzo di contatto in Svizzera o indicazione di rappresentanti, distributori, uffici di pagamento o altri intermediari finanziari con sede o domicilio in Svizzera; 70
- pubblicazione di valori d'inventario o prezzi d'emissione e di riscatto, espressi in franchi svizzeri (fatto salvo l'art. 3 cpv. 5 OICol); 71
- utilizzo di una lingua nazionale svizzera (solo cumulativamente in aggiunta a uno o più indizi); 72

- riferimenti a disposizioni relative alla legislazione svizzera o a una legislazione estera d'interesse per le persone con sede o domicilio in Svizzera (ad es. presentazione dei vantaggi fiscali del domicilio dell'investimento collettivo di capitale); 73
- rinvii (*hyperlink*) ad altri siti Internet o ad altri media (giornali, radio, televisione ecc.) con attinenza alla Svizzera. 74

Qualora un sito Internet si rivolga agli investitori in Svizzera e le offerte non risultino consultabili soltanto per gli investitori di cui all'art. 10 cpv. 3 lett. a e b LICol, il sito stesso costituisce una forma di distribuzione in Svizzera (art. 3 cpv. 4 OICol). Il responsabile del sito Internet deve adempiere i requisiti previsti nelle sezioni B e C. 75

Un sito Internet con le suddette caratteristiche non costituisce una forma di distribuzione in Svizzera se al suo interno l'offerta a investitori in Svizzera è espressamente esclusa (*disclaimer*), ovvero se esso contiene una restrizione d'accesso nei confronti degli investitori in Svizzera. 76

aa) Disclaimer (clausola di non responsabilità)

Il *disclaimer* deve essere un passaggio obbligato per il visitatore di un sito Internet. Nella fattispecie, ciò può essere garantito attraverso la visualizzazione automatica del *disclaimer* sullo schermo e la richiesta all'investitore di confermare di averne preso atto. Esso deve essere visualizzato prima che il visitatore abbia accesso al contenuto del sito Internet. Qualora vi sia la possibilità di sottoscrivere online delle quote di investimenti collettivi di capitale, il *disclaimer* deve apparire e la presa di conoscenza deve essere confermata anche nel momento in cui l'investitore contatta online l'offerente dell'investimento collettivo di capitale per effettuare una sottoscrizione. 77

Non è sufficiente inserire un *disclaimer* generale in cui si afferma che il sito Internet non costituisce una distribuzione nei Paesi in cui non sussiste un'autorizzazione in tale senso. 78

bb) Restrizioni di accesso al sito Internet

Le restrizioni d'accesso al sito Internet devono permettere la verifica della sede o del domicilio degli investitori interessati. Gli offerenti di investimenti collettivi di capitale sono, in linea di principio, liberi di scegliere le restrizioni d'accesso che ritengono appropriate (questionari, password ecc.), a condizione che i criteri delle restrizioni d'accesso siano chiari per il visitatore. Un questionario online costituisce una restrizione d'accesso sufficiente soltanto se il visitatore del sito Internet deve indicare la sua sede o il suo domicilio. Gli offerenti di investimenti collettivi di capitale possono presumere che le informazioni fornite dai visitatori siano veritiere. 79

b) Siti di discussione (*discussion sites*)

La partecipazione a un c.d. *discussion site* (quali *newsgroup*, *bulletin board*, *chat room*, ecc.) non è classificata in linea di principio come distribuzione. In caso di accesso illimitato 80

e a seguito di utilizzo da parte di soggetti che offrono o pubblicizzano investimenti collettivi di capitale, tali siti possono tuttavia rappresentare una forma di investimento collettivo di capitale nel momento in cui degli indizi consentano nel loro insieme di instaurare un collegamento con la Svizzera.

B. Distribuzione a investitori qualificati in Svizzera via Internet

Qualora il sito web si rivolga esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. c, d e 3^{bis} LICol in Svizzera, ovvero secondo il nm. 19 a gestori patrimoniali indipendenti ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LICol, si configura uno scenario di distribuzione a investitori qualificati in Svizzera. 81

a) Autorizzazione come distributore

Il responsabile del sito Internet con sede in Svizzera necessita di un'autorizzazione come distributore ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LICol, laddove non si tratti di un investimento collettivo di capitale di diritto svizzero (cfr. nm. 62) 82

Il responsabile del sito Internet domiciliato all'estero deve essere un intermediario finanziario autorizzato alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale nel proprio Stato di sede, e deve stipulare apposti contratti scritti di distribuzione con il rappresentante in Svizzera ai sensi dell'art. 30a OICol. 83

b) Requisiti posti al sito Internet

Qualora un sito Internet si rivolga a investitori qualificati in Svizzera, esso deve contenere un *disclaimer* o una limitazione di accesso, conformemente ai seguenti requisiti: 84

aa) Disclaimer

Un *disclaimer* di carattere generale deve indicare espressamente agli investitori svizzeri che il sito web si rivolge in via esclusiva agli investitori qualificati. Il *disclaimer* non vale come verifica della categoria d'investimento (investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 LICol) al momento dell'acquisto dell'investimento collettivo di capitale. Nella fattispecie, esso non è riconosciuto né come comprova ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 e cpv. 5 OICol, né come dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 6a OICol. 85

Qualora il sito Internet offra anche investimenti collettivi di capitale per i quali non è stato designato un rappresentante e/o un ufficio di pagamento in Svizzera, esso deve inoltre contenere un *disclaimer* in cui si indica espressamente che gli investimenti collettivi di capitale in questione non possono essere distribuiti in Svizzera. Se in Svizzera è stato designato un rappresentante e/o un ufficio di pagamento soltanto per singoli investimenti collettivi di capitale, questi ultimi devono essere opportunamente specificati. 86

bb) Restrizioni di accesso al sito Internet

La restrizione di accesso deve consentire la determinazione della categoria d'investimento (investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 LICol). La procedura di controllo deve garantire che gli investitori interessati abbiano risposto a tutte le domande di controllo prima che sia loro consentito l'accesso al sito Internet. 87

Gli offerenti di investimenti collettivi di capitale possono presumere che le indicazioni fornite dai visitatori al momento dell'accesso al sito web siano veritiere. In questo caso, tali indicazioni non valgono come verifica della categoria d'investimento (investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 LICol) al momento dell'acquisto dell'investimento collettivo di capitale. Nella fattispecie, esse non sono riconosciute né come comprova ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 e cpv. 5 OICol, né come dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 6a OICol. 88

Qualora il sito web offra anche investimenti collettivi di capitale privi di rappresentante e/o ufficio di pagamento in Svizzera, agli investitori qualificati deve essere consentito l'accesso soltanto a siti web che contengono riferimenti a investimenti collettivi di capitale e/o a offerenti di investimenti collettivi per i quali sono stati designati in Svizzera un rappresentante autorizzato dalla FINMA e/o un ufficio di pagamento. 89

C. Distribuzione a investitori non qualificati in Svizzera via Internet

Qualora il sito Internet non si rivolga soltanto a investitori qualificati, bensì anche a soggetti non qualificati in Svizzera, questa fattispecie si configura come distribuzione a investitori non qualificati in Svizzera. 90

c) Autorizzazione come distributore

Il responsabile del sito Internet è soggetto all'obbligo di autorizzazione come distributore ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LICol. 91

d) Requisiti posti al sito Internet

Qualora il sito Internet offra non solo investimenti collettivi di capitale autorizzati alla distribuzione da parte della FINMA, esso deve contenere un *disclaimer* o una limitazione di accesso, conformemente ai seguenti requisiti: 92

aa) Disclaimer

In assenza di un'autorizzazione alla distribuzione da parte della FINMA, il *disclaimer* deve indicare espressamente che gli investimenti collettivi di capitale in questione non possono essere distribuiti in Svizzera a investitori non qualificati. Se solo alcuni degli investimenti collettivi di capitale sono autorizzati in Svizzera, questi devono essere specificati. Il *disclaimer* non vale come verifica della categoria d'investimento (investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 LICol) al momento dell'acquisto dell'investimento collettivo di capitale. Nella fattispecie, tale *disclaimer* non è riconosciuto né come attestazione ai sensi dell'art. 6 93

cpv. 1 e cpv. 5 OICol, né come dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 6a OICol.

bb) Restrizioni di accesso al sito Internet

La restrizione di accesso deve consentire la determinazione della categoria d'investimento (investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 LICol, oppure investitori non qualificati). La procedura di controllo deve garantire che gli investitori interessati abbiano risposto a tutte le domande di controllo prima che sia loro consentito l'accesso al sito. 94

Gli offerenti di investimenti collettivi di capitale possono fidarsi delle indicazioni fornite dai visitatori al momento dell'accesso al sito Internet. In questo caso, tali indicazioni non valgono come verifica della categoria d'investimento (investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 LICol) al momento dell'acquisto dell'investimento collettivo di capitale. Nella fattispecie, esse non sono riconosciute né come attestazione ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 e cpv. 5 OICol, né come dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 6a OICol. 95

Agli investitori non qualificati deve essere consentito l'accesso soltanto a siti Internet contenenti esclusivamente indicazioni relative a investimenti collettivi di capitale autorizzati in Svizzera. 96

V. Disposizioni transitorie

In relazione alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale e ai privati facoltosi ai sensi dell'art. 10 cpv. 3^{bis} LICol trovano applicazione le disposizioni transitorie della Legge (artt. 158d e 158e LICol) e dell'Ordinanza (art. 144c OICol). Inoltre, l'art. 24 LICol e l'art. 34a OICol entreranno in vigore soltanto in data 1° gennaio 2014. 97